



IGEA SPA
INTERVENTI GEO AMBIENTALI



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

DISCIPLINARE

PROCEDURA TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI ARGILLA PER L'ATTIVITÀ DI BONIFICA, MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO AMBIENTALE DELLA CONCESSIONE MINERARIA DISMESSA DI SANTU MIALI, COMUNI DI FURTEI, GUASILA, SEGARIU E SERRENTI.

CUP: E16J12000510003

CIG: 75776770E2

STAZIONE APPALTANTE:	IGEA S.P.A.
SEDE LEGALE:	LOC. CAMPO PISANO, SNC - 09016 IGLESIAS
CODICE FISCALE	01087220289
PARTITA IVA	01660730928
E-MAIL:	SEGR.DIR@IGEASPA.IT
PEC:	IGEA@PEC.IGEASPA.IT
INDIRIZZO INTERNET (URL):	WWW.IGEASPA.IT

Responsabile del procedimento: Remigio Pireddu (rpireddu@igeaspa.it)

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	3
ART. 2 – PROCEDURA, MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE, LUOGO E DURATA.....	3
ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	4
ART. 4 - ANOMALIA DELL’OFFERTA	10
ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA	11
ART. 6 - SUBAPPALTO	12
ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI	12
ART. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	13
ART. 9 - AMMONTARE DELL’APPALTO	13
ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL’APPALTO	14
ART. 11 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’	14
ART. 12 - PENALI PER IL RITARDO NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO.....	15
ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO	16
ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO	17
ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL’AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA.....	17
ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO	18
ART. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI	18
ART. 19 – PRIVACY	18

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura ha per oggetto la fornitura di argilla, attraverso la conclusione di un accordo quadro per l'attività di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale della concessione mineraria dismessa di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti, come descritta del Capitolato tecnico.

La fornitura dovrà essere eseguita nel pieno rispetto delle **specifiche tecniche minime** prescritte da IGEA S.p.A. riportate nel Capitolato tecnico e nell'allegato A1, e sono **richieste a pena di esclusione**.

L'Aggiudicazione della presente procedura sarà interamente gestita con sistemi telematici, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e con l'uso della piattaforma di acquisto www.sardegnaecat.it, secondo quanto disposto dall'art. 95 comma 4 del codice, applicando quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo calcolato sulla base della percentuale di sconto proposta sull'importo unitario posto a base di gara, trattandosi di prestazione avente caratteristiche standardizzate.

Il prezzo unitario a base di gara per la fornitura di argilla al cantiere di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti è pari a **€ 17,00 (euro diciassette/00)** per tonnellata IVA esclusa.

L'importo totale presunto dell'affidamento per **4.705 tonnellate** di argilla sarà di **€ 80.000,00 (euro ottantamila/00)**, di cui € 00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA di legge esclusa.

La fornitura dell'argilla è affidata a misura per l'importo unitario offerto in sede di gara. Tale prezzo unitario sarà fisso, invariabile e indipendente da ogni eventualità per tutta la durata dell'appalto.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua rispetto all'oggetto dell'appalto. In caso di parità di offerta, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

ART. 2 – PROCEDURA, MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE. LUOGO E DURATA

Per l'espletamento della gara IGEA S.p.A. si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Sistema"), accessibile dall'indirizzo www.sardegnaecat.it; pertanto gli operatori economici interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno registrarsi al sistema.

Gli operatori economici che partecipano alla procedura **esonerano espressamente IGEA S.p.A. e i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività** necessari a raggiungere il sistema attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni.

Nell'ambito della Richiesta di offerta (RDO) **non sono ammesse, pena l'esclusione, offerte parziali, né varianti**.

Nell'ambito della RdO

Saranno **esclusi** i concorrenti che presenteranno:

- offerte nelle quali siano sollevate **eccezioni e/o riserve** di qualsiasi natura alle condizioni specificate nei documenti di gara, e per quanto in esso non regolamentato;
- offerte che siano sottoposte a **condizione**;

- offerte presentate in **modalità difforme** alle indicazioni del presente documento.

IGEA S.p.A. a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, **non procedere all'aggiudicazione**.

Si specifica che l'Appaltatore dovrà effettuare tutte le operazioni nel rispetto di quanto prescritto nei documenti di gara allegati e facenti **parte integrante della Richiesta d'Offerta (RdO)**.

L'operatore economico accetta e si vincola al rispetto delle specifiche condizioni dell'appalto contenute nei documenti allegati alla RdO per il solo fatto di avere presentato offerta.

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

Apertura "Busta di Qualifica": verifica della documentazione amministrativa.

In una prima fase il seggio di gara presieduto dal Responsabile del procedimento procederà all'espletamento delle attività preliminari di valutazione e ammissione dei concorrenti alla procedura attraverso le seguenti operazioni:

- verificare le offerte inserite a sistema entro i termini di scadenza;
- aprire la Busta di Qualifica per ciascun operatore economico concorrente;
- verificare la regolarità del contenuto dei documenti;
- procedere all'ammissione degli operatori economici concorrenti che hanno presentato la documentazione regolare.

Apertura "Busta Economica".

Nella seconda fase il Responsabile del procedimento procederà all'apertura della busta economica, si ricorda che l'operatore economico dovrà indicare lo sconto offerto e il prezzo unitario.

N.B. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. 50 del 2016, avviene attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

LUOGO E DURATA

L'Aggiudicatario dovrà fornire il materiale presso il cantiere di Santu Miali e consegnarlo nelle aree indicate nell'ordine di fornitura. Il giorno precedente la consegna l'Aggiudicatario dovrà avvisare il responsabile dell'IGEA S.p.A. dell'ora presunta di arrivo, utilizzando i recapiti telefonici che gli saranno comunicati.

La durata del contratto è di 12 (dodici) mesi naturali, a decorrere dalla data di stipula del Contratto e cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia stato raggiunto il tetto massimo posto a base di gara, e comunque secondo le previsioni di cui all'art. 3 del Capitolato Tecnico.

La Società, in caso d'urgenza (art. 32 c. 8 D.lgs. 50/2016), potrà disporre l'inizio della fornitura con verbale sotto riserva di legge, nelle more di stipula del contratto

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso la piattaforma di e-procurement, in formato elettronico ed essere sottoscritti a pena di esclusione con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D. Lgs. 82/2005.

L'offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio previsto in piattaforma pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

La seduta pubblica si terrà presso la sede di IGEA S.p.A. Località Campo Pisano Iglesias alle ore 9:00 del giorno successivo al termine previsto per la presentazione delle offerte.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta, a pena di esclusione, dai seguenti documenti redatti in lingua italiana:

3.1 - "Busta di Qualifica" documentazione Amministrativa;

3.2 - "Busta economica" offerta economica.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta di Qualifica**.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella **Busta Economica**.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

3.1 - "Busta di Qualifica" Documentazione Amministrativa:

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" dovranno essere allegati, **pena l'esclusione**, i seguenti documenti **firmati elettronicamente per accettazione**:

- **Allegato A - Domanda di partecipazione**, anche esso documento di gara alla stregua del presente disciplinare. Detta dichiarazione deve essere accompagnata da copia del documento d'identità del sottoscrittore munito dei poteri di rappresentanza legale ai sensi del DPR 445/2000. Nel caso in cui il sottoscrittore sia procuratore, detta dichiarazione deve essere accompagnata dalla relativa procura;
- **Allegato B – DGUE** - In caso di Raggruppamento di soggetti plurimi non ancora formalmente costituito, questa dichiarazione deve essere presentata da ogni operatore economico costituente il Raggruppamento e deve riportare le parti dell'appalto che ciascuno di essi eseguirà, nonché le relative quote di partecipazione e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina prevista art. 48 del D.Lgs. 50/2016 nonché l'esplicita dichiarazione che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici

conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse la quale, in qualità di Capogruppo, stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

In caso di ATI costituita o Consorzio o GEIE già costituiti l'operatore economico qualificato come capogruppo deve presentare:

- Scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo e relativa procura, attestante il conferimento della rappresentanza legale alla Capogruppo medesima. Il contratto di mandato e la relativa procura possono risultare da un unico atto.
- In caso di Consorzio già costituito deve essere inoltre allegato in copia autentica l'atto costitutivo del consorzio.

Si specifica che le quote di partecipazione obbligano l'operatore economico ad eseguire le stesse e al contempo, possedere requisiti di natura tecnica e professionale tali da coprire tali quote.

Per i soli operatori economici che si trovano in una situazione di controllo o in una qualsiasi relazione anche di fatto ai sensi del combinato disposto dell'art. 2359 del codice civile e dell'art. 80 comma 5 lettera m del D.lgs. n. 50/2016, IGEA S.p.A. esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

N.B. Il concorrente che intende avvalersi delle capacità di altri soggetti attraverso l'istituto del subappalto e/o dell'avvalimento dovrà dichiararlo nelle sezioni indicate nel DGUE.

- **Disciplinare di gara** firmato per accettazione;
- **Capitolato tecnico e allegato A1** firmato per accettazione;
- **Patto d'integrità** firmato per accettazione. I concorrenti sono tenuti alla sottoscrizione e al rispetto del patto di integrità di cui all'Allegato I. La deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, numero 30/16 del 16 giugno 2015, individua come misura di prevenzione della corruzione l'adozione dei Patti di integrità, richiamati anche al punto 1.13 del Piano nazionale Anticorruzione che espressamente recita "Le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art.1, comma 17, della L. n. 190/2012, di regola, predispongono ed utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. A tal fine le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto."

Il suindicato "Patto di integrità" stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra IGEA S.p.A. e gli operatori economici per imprimere i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e integrità. Tale patto di integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto. Come esplicitamente previsto dal Piano nazionale Anticorruzione si sottolinea che il mancato rispetto del patto di integrità darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

- **PASSOE;**
- **DUVRI;**

- **Schema di contratto** firmato per accettazione;
- **Verbale di sopralluogo.** Il Concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo nel cantiere di Santu Miali, Comuni di Furtei, Guasila, Segariu e Serrenti, per la presa visione dei luoghi interessati dal servizio. Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante della società o da un suo delegato provvisto di delega e del documento di identità del soggetto delegante. Il verbale di sopralluogo obbligatorio sarà consegnato durante la presa visione dei luoghi interessati dal servizio della presente procedura.
- **Garanzia provvisoria.** L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata garanzia provvisoria, pari al 2 per cento dell'importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

Tale garanzia, da presentarsi nelle forme stabilite dall'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di IGEA S.p.A.;
- deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario (N.B.). Il presente comma non si applica alle micro-imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese

La garanzia provvisoria caricata a sistema dal concorrente dovrà essere firmata digitalmente, con estensione .P7M, sia dal concorrente che dal fideiussore. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto secondo i termini e le modalità previste dell'articolo 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta presentando copia della relativa certificazione di qualità, pertanto la garanzia provvisoria deve essere corredata dalla documentazione attestante eventuali certificazioni di qualità o registrazione o requisiti. Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva relativa alle riduzioni previste.

PUNTO	AMMONTARE RIDUZIONE %	SISTEMI GESTIONE E CERTIFICAZIONI NECESSARI
1.	50%	certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2.	30% cumulabile eventualmente con punto 1.	sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
3.	20% cumulabile eventualmente con punto 1.	Certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001
4.	20% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3	del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso.
5.	15% cumulabile eventualmente con punto 1., 2., 3., 4	Inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064
6.	15%	Impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
7.	30% non cumulabile con punti 1, 2, 3, 4, 5, 6	Rating di legalità ovvero attestazione modello organizzativo ai sensi del D. lgs 231/2001 ovvero certificazione social accountability 8000 ovvero certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ovvero certificazione OHSAS 18001 ovvero certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia, ovvero certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company), ovvero certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni

NOTA BENE: In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito o altro soggetto plurimo la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo. È sufficiente che il documento sia sottoscritto dalla sola impresa mandataria.

In caso di raggruppamento o consorzio o soggetto plurimo, la riduzione è ammessa esclusivamente se tutti i soggetti che compongono il gruppo posseggono la/le certificazione/i di qualità.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83 comma 9 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di tali elementi, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica**, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di IGEA S.p.A., della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell'uno per mille.

L'operatore economico, su richiesta di IGEA S.p.A., dovrà presentare, integrare o regolarizzare tali dichiarazioni, entro 10 giorni naturali e consecutivi dal momento della richiesta.

IGEA S.p.A. affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, ne indicherà il contenuto e i soggetti che le devono rendere: tali dichiarazioni dovranno essere presentate contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, IGEA S.p.A. ne richiederà comunque la regolarizzazione ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, fissato da IGEA S.p.A., il concorrente è **escluso** dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

3.2 - "Busta economica" Offerta economica

Gli operatori economici concorrenti devono compilare il form nella sezione "busta economica", ed allegare:

- **Allegato C- Offerta economica.** Il documento, compilato in ogni sua parte, deve essere firmato digitalmente da parte del legale rappresentante dell'operatore economico. Nel caso in cui l'offerta economica venga presentata da raggruppamenti di operatori economici o Consorzi o soggetti plurimi non ancora costituiti la stessa deve essere sottoscritta da tutti i soggetti, che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi soggetti plurimi. Si precisa che l'offerta economica può essere sottoscritta anche da persona diversa dal rappresentante legale munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

IGEA S.p.A. è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La graduatoria è creata automaticamente dalla piattaforma e la commissione di gara non potrà in alcun modo modificare l'esito della suddetta graduatoria. La graduatoria è comunicata attraverso il sistema di messaggistica.

Resta inteso che:

- L'offerta si intende valida per **180 giorni** a decorrere dal termine fissato per la ricezione delle offerte, senza che l'operatore economico offerente possa avanzare pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
- L'offerta non deve contenere, **a pena di esclusione**, alcuna condizione concernente modalità di pagamento, limiti di validità dell'offerta o altri elementi in contrasto con le indicazioni fornite nel presente documento e nei relativi allegati.
- La documentazione deve essere presentata **in lingua italiana**.
- Si procede all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida.
- In caso di parità si procede mediante rilancio dell'offerta economica all'interno della stessa piattaforma di e-procurement.
- Non sono ammesse offerte condizionate ovvero espresse in modo indeterminato.

- IGEA S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ovvero di escludere le offerte che propongono prodotti non giudicati conformi alle specifiche stabilite da IGEA S.p.A.
- Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, IGEA S.p.A. non assume verso di questi alcun obbligo se non dopo la stipula del contratto.

COMUNICAZIONI

Per effettuare il sopralluogo obbligatorio è necessario fissare l'appuntamento inviando la richiesta attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma www.sardegncat.it e successivamente contattando il Geom. Mauro Diana ai numeri 0781491277 – 3470019225.

Le informazioni complementari sul disciplinare e sui documenti di gara dovranno essere richieste entro le ore 13:00 del giorno 2 agosto 2018. Non saranno presi in considerazione eventuali quesiti posti oltre tale limite. Sempre che siano state chieste in tempo utile, le informazioni complementari sulla procedura di gara sono comunicate, almeno un giorno prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. A partire dalla data di pubblicazione del bando di gara, eventuali precisazioni in relazione alla procedura di gara saranno oggetto di pubblicazione da parte di IGEA S.p.A. sulla piattaforma.

Messaggistica

IGEA S.p.A. ha la facoltà di inviare le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto attraverso la funzionalità della piattaforma (messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara, che sarà attiva durante il periodo di svolgimento della procedura. La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "messaggi"; sarà sua cura e onere prenderne visione.

ART. 4 - ANOMALIA DELL'OFFERTA

Ai sensi dell'articolo 97 comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia. Al fine di non rendere predeterminabili dai candidati (rectius: agli offerenti) i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, si procederà al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati nel sopracitato articolo 97 comma 2.

Nella piattaforma infatti su tutte le procedure di negoziazione con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, è stato introdotto il meccanismo automatico di sorteggio casuale dei 5 criteri di calcolo della soglia di anomalia come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. Di tale sorteggio è data evidenza immediata attraverso la piattaforma a tutti gli offerenti.

IGEA S.p.A. richiede per iscritto, assegnando al concorrente un **termine non inferiore a quindici giorni**, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa **esclude l'offerta** solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

- a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X - Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale);
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (obblighi in materia di subappalto);
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi;
- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, il Responsabile del procedimento dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame delle spiegazioni fornite, risulti, nel suo complesso, anomala.

ART. 5 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore **per la sottoscrizione del contratto** deve costituire una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", pari al **10 per cento** dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

La **mancata costituzione** della garanzia definitiva determina la **decadenza dell'affidamento** e l'**acquisizione della garanzia provvisoria** presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria definitiva deve prevedere espressamente

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- c) nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Qualora l'operatore economico aggiudicatario incorresse in una delle **violazioni previste dalle norme antimafia**, IGEA S.p.A. provvederà all'escussione della garanzia definitiva senza che l'operatore economico aggiudicatario possa vantare diritto alcuno.

Il costo relativo alla cauzione è a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Per quanto non espressamente richiamato si applica l'articolo 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 6 - SUBAPPALTO

Per potersi avvalere dell'istituto del subappalto, gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura in questione, dovranno dichiararlo con nota aggiuntiva in sede di offerta. Andranno indicate le parti dell'offerta che esse intendono eventualmente subappaltare a terzi. Tale dichiarazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'Aggiudicatario.

Si ricorda che l'istituto del subappalto sottostà alle disposizioni stabilite dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed è soggetto al vincolo della richiesta della preventiva autorizzazione da parte di IGEA S.p.A.. IGEA S.p.A. corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Qualora si tratti di P.M.I., si applicano le disposizioni previste dall'art. 13, comma 2, lettera a) della legge n. 180 del 2011.

ART. 7 - RAPPORTI CONTRATTUALI

Ai sensi dell'articolo 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. IGEA S.p.A., ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore stabilisce e comunica al Responsabile del procedimento il nominativo della persona responsabile per l'appalto in oggetto.

Si precisa che IGEA S.p.A. **non autorizza proroghe o dilazioni rispetto alla tempistica** stabilita dalla scheda tecnica.

L'Appaltatore dovrà garantire, a pena di risoluzione contrattuale, di trovarsi in una situazione tale da potersi escludere qualsiasi ipotesi di conflitto di interessi rispetto alle attività assegnate.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di tutte le norme indicate e richiamate nei documenti dell'appalto e negli ulteriori allegati. Nel caso in cui l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza tra i documenti d'appalto e contrattuali lo stesso deve informare immediatamente IGEA S.p.A. perché questi si pronuncino sull'esatta interpretazione. L'interpretazione di IGEA S.p.A. ha valore definitivo.

L'Appaltatore è l'unico Responsabile dell'esecuzione della prestazione in argomento anche quando eventuali imperizie derivassero dal fatto di non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui

all'art.105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, impiegato nell'esecuzione del contratto, IGEA S.p.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,50 %**; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale succitato, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, IGEA S.p.A. paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni concernenti l'appalto e i soggetti e attività ad esso connesse, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto in questione. Il suddetto obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti, e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto del D.Lgs. n. 196/ 2003.

ART. 8 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

IGEA S.p.A. si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, le forniture eseguite oltre i termini o quelle non rispettose delle condizioni di esecuzione previste dai documenti di gara, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con IGEA S.p.A.. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

ART. 9 - AMMONTARE DELL'APPALTO

Nell'importo contrattuale stabilito dall'Appaltatore in sede d'offerta si intendono compresi:

- tutti i servizi e prestazioni occorrenti all'esecuzione dell'oggetto dell'appalto nel rispetto delle prescrizioni stabilite dai documenti relativi alla procedura in oggetto;
- tutti i costi e oneri relativi alla prestazione offerta in sede di gara;
- tutti gli oneri accessori, compresi quelli legati alla finalizzazione della verifica di conformità;
- le spese per la stipula del contratto;

L'appalto di cui all'oggetto è remunerato in base all'importo di aggiudicazione.

Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l'esecuzione dell'appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l'obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è al netto di I.V.A. ed è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

ART. 10 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELL'APPALTO

Il Responsabile unico del procedimento, congiuntamente al Direttore dell'esecuzione quando nominato, controlla l'esecuzione del contratto. IGEA S.p.A. procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali. All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione della prestazione.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale IGEA S.p.A. si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di controllare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto fornito secondo le modalità indicate nei documenti di gara. IGEA S.p.A. si riserva di rifiutare quanto fornito in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo:

- dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative;
- l'esecuzione della prestazione risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento;
- i tempi di esecuzione non vengano rispettati.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per IGEA S.p.A..

ART. 11 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto avverrà all'atto di ogni singola consegna a seguito di verifica di conformità della fornitura da parte del Responsabile del procedimento, della presentazione di **regolare fattura** e di verifica del **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)** avente esito positivo.

Si precisa che ai sensi e per gli effetti delle verifiche di cui all'articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248 ss.mm.ii., i pagamenti sono vincolati all'accertamento dell'inesistenza di carichi pendenti verificati presso l'agenzia delle entrate.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura e delle verifiche indicate aventi esito positivo. Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente a IGEA S.p.A.

IGEA rientra nella disciplina di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/72 come modificato dall'art. 1 del DL 24 aprile 2017, n. 50. Ai sensi dell'art. 5 ter del DM 27 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito del MEF all'indirizzo <http://www.finanze.it/opencms/it/archivio-evidenza/evidenza/SCISSIONE-DEI-PAGAMENTI-D.L.-N.-50-2017/> l'elenco dei soggetti società pubbliche rientranti nella disciplina della scissione contabile. Pertanto le fatture emesse dovranno recare la relativa dicitura "scissione contabile" e l'imposta sul valore aggiunto addebitata in rivalsa verrà versata da IGEA S.p.A. nelle modalità e termini di cui al DM 23 gennaio 2015 come modificato e coordinato con il citato DM 27 giugno 2017 con decorrenza dalle fatture

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai fini del pagamento della fornitura in oggetto per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, della legge n. 136 del 13/8/2010, il rappresentante legale dell'Appaltatore dovrà trasmettere prima della stipula del contratto:

- gli estremi del/i conto/i bancario o postale dedicato/i o altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- i soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul/i predetto/i conto/i.

L'Appaltatore si impegna a comunicare a IGEA S.p.A. ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'Amministrazione, stante l'obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di conto corrente dedicato indicato nella presente clausola, secondo quanto disposto dal contratto in questione, sulla base della consuntivazione dei servizi/forniture effettivamente prestati.

L'Appaltatore, con la sola partecipazione all'appalto in oggetto, riconosce automaticamente all'Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l'utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane S.p.A. così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010.

ART. 12 - PENALI PER IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione dell'appalto, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, e/o in caso di inadempimento delle prestazioni, viene applicata una penale fissata nella per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza della consegna della prestazione, una penale di importo pari **all'1,00 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, salvo comprovate cause di forza maggiore segnalate dall'appaltatore prima della scadenza del termine ultimo previsto per la consegna.

La penale di cui al presente articolo può essere applicata sino alla misura massima complessiva del 10% oltre la quale IGEA S.p.A., dietro proposta del Responsabile del procedimento, si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse di IGEA S.p.A. e purché il ritardo non derivi da imperizia o inattività dell'Appaltatore. In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali IGEA S.p.A. procederà al recesso del contratto.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento.

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE ESCLUSIVO

Le controversie inerenti l'esecuzione dell'appalto che dovessero sorgere tra l'Appaltatore ed IGEA S.p.A., che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l'interpretazione della corretta esecuzione contrattuale, **sono demandate esclusivamente al giudice ordinario del Foro di Cagliari** rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, IGEA S.p.A. può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una **modifica sostanziale** che richiederebbe una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una **grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati**, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una **sentenza passata in giudicato** per violazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

IGEA S.p.A. può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la **decadenza** dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più **misure di prevenzione** di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Sardegna su proposta del Responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori delle ipotesi testé citate, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per **negligenza** dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, IGEA S.p.A. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

È fatta salva ed impregiudicata ogni richiesta risarcitoria di IGEA S.p.A. ai sensi del codice civile.

L'Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione dei lavori. IGEA S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso delle eventuali spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto, delle spese sopportate per la ripetizione della eventuale procedura d'appalto, nonché dei danni di immagine derivanti dalla mancata esecuzione dei lavori nelle date prestabilite.

IGEA S.p.A. ha facoltà di differire il pagamento al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 50/2016 IGEA S.p.A. può recedere dal contratto in qualsiasi momento. In caso di recesso l'operatore economico aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, comprensivo delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota dei lavori residuo da effettuare, nella misura del 10% dell'importo delle prestazioni ancora da eseguire secondo le previsioni contrattuali.

Il pagamento di quanto previsto per il recesso è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa dell'opera prestata e delle spese sostenute e, per quanto attiene all'indennizzo per la parte residua, previa presentazione di una relazione attestante tipologia ed entità delle spese programmate accompagnata comunque dai documenti giustificativi dell'avvenuto pagamento delle stesse.

ART. 16 - RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO E COSTI DELLA SICUREZZA

L'operatore economico aggiudicatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali di IGEA S.p.A., manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza IGEA S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ART. 17 - ONERI E OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento dei lavori dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- l'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento della fornitura prevista nei documenti di gara non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto;
- la **ripetizione** di quei lavori oggetto del contratto che a giudizio di IGEA spa non risultassero eseguiti a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente a IGEA S.p.A. ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ART. 18 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Resta inteso che:

- l'aggiudicatario dell'appalto, per poter stipulare il relativo contratto, deve risultare in regola con il versamento dei contributi per il tramite di specifico **DURC (Documento Unificato Regolarità Contributiva) avente esito positivo rilasciato dallo sportello unico previdenziale** che verrà richiesto per tale verifica da IGEA S.p.A. ;
- ai sensi dell'articolo 97, comma 6, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è fatto salvo il diritto di IGEA S.p.A. alla valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ART. 19 – PRIVACY

I dati raccolti nell'ambito della procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni per finalità istituzionali, con particolare riguardo alla verifica delle dichiarazioni effettuate.